

# Comune di Fosdinovo

Provincia di Massa Carrara



## **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO NON SUPERIORE A 40.000 EURO**

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.28 DEL 31.7.2006)

# INDICE

## CAPO I – PRINCIPI GENERALI

|        |                                      |          |
|--------|--------------------------------------|----------|
| Art. 1 | - Oggetto del regolamento.....       | Pagina 3 |
| Art. 2 | - Ammissibilità degli incarichi..... | Pagina 3 |
| Art. 3 | - Destinatari degli incarichi.....   | Pagina 3 |

## CAPO II – PUBBLICITA'

|        |  |          |
|--------|--|----------|
| Art. 4 | - Pubblicità dell'esigenza di acquisire prestazioni professionali..... | Pagina 4 |
|--------|--|----------|

## CAPO III – ELENCHI DEI PROFESSIONISTI

|        |  |          |
|--------|--|----------|
| Art. 5 | - Istituzione degli Elenchi dei professionisti.....                | Pagina 4 |
| Art. 6 | - Iscrizione negli Elenchi dei professionisti.....                 | Pagina 4 |
| Art. 7 | - Requisiti per l'iscrizione negli Elenchi dei professionisti..... | Pagina 5 |
| Art. 8 | - Cancellazione dagli Elenchi dei professionisti.....              | Pagina 5 |

## CAPO IV – AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

|         |                                    |          |
|---------|------------------------------------|----------|
| Art. 9  | - Selezione dei soggetti.....      | Pagina 6 |
| Art. 10 | - Giovani professionisti.....      | Pagina 6 |
| Art. 11 | - Affidamento degli incarichi..... | Pagina 6 |
| Art. 12 | - Registro degli incarichi.....    | Pagina 7 |

## CAPO V – CORRISPETTIVI E DISCIPLINA DEI RAPPORTI

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| Art. 13 | - Calcolo del corrispettivo attinente alla prestazione professionale..... | Pagina 7 |
| Art. 14 | - Convenzioni.....  | Pagina 7 |

## CAPO VI – NORME FINALI

|         |                                     |          |
|---------|-------------------------------------|----------|
| Art. 15 | - Diritto di accesso agli atti..... | Pagina 8 |
| Art. 16 | - Entrata in vigore.....            | Pagina 8 |
| Art. 17 | - Norme transitorie e finali.....   | Pagina 8 |

## **CAPO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi professionali attinenti all'architettura e all'ingegneria, all'urbanistica e alla paesaggistica, ai servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, di importo inferiore a 40.000 Euro, di cui all'art. 17 comma 12 della L. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 50 e 62 del Regolamento d'attuazione della medesima (DPR 554/99).

2. A tale riguardo l'attività dell'Amministrazione è volta a garantire uniformità alle procedure adottate nel rispetto dei principi generali di imparzialità, di economicità, trasparenza e della pari opportunità.

#### **Art. 2 - Ammissibilità degli incarichi**

1. Il Comune utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali del personale interno così come disciplinato dal regolamento comunale per la ripartizione del fondo destinato agli incentivi per la progettazione e la pianificazione.

2. Possono essere affidati all'esterno la redazione di progetti di lavori od opere o pianificazioni territoriali:

- a) la cui particolare complessità debitamente attestata dal Responsabile dell'Area competente, non trova riscontro tra le professionalità presenti nell'ente;
- b) la cui tempestività di elaborazione non può essere garantita dal personale interno;
- c) da elaborare in particolari momenti in cui il carico di lavoro d'ufficio è tale da non consentire la predisposizione degli atti progettuali o pianificatori.

3. Il provvedimento con il quale vengono affidati incarichi di progettazione o pianificazione od affini, a tecnici esterni all'Ente, deve essere obbligatoriamente corredato da idonea dichiarazione del responsabile dell'area competente dal quale si attesti una o più casistiche di cui al presente comma. Gli incarichi conferiti a tecnici esterni all'Ente devono essere conferiti nel rispetto delle norme regolamentari contenute nel presente Regolamento.

4. Fermi i casi previsti dalla legge, sono comunque attuate forme di coordinamento e di collaborazione fra il personale dipendente e gli incaricati esterni. La collaborazione avviene mediante la costituzione di Nuclei di progettazione/pianificazione di cui all'art. 24 del regolamento comunale per la ripartizione del fondo destinato agli incentivi per la progettazione e la pianificazione mediante l'individuazione dei tecnici interni di cui al precedente art. 23 del medesimo regolamento.

#### **Art. 3 - Destinatari degli incarichi**

1. Gli incarichi, previo accertamento dell'ammissibilità di cui all'art. 2, possono essere conferiti a:

- a) - liberi professionisti singoli od associati nelle forme previste dalla legge iscritti al relativo albo professionale;
- b) – società di professionisti di cui all'art. 17 al comma 6 lettera a) del Legge 109/94;
- c) – società di ingegneria ed architettura di cui all'art. 17 al comma 6 lettera b) del Legge 109/94;

d) – raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti precedenti indicati nei punti a), b) e c).

2. Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tale requisito.

## **CAPO II PUBBLICITA'**

### **Art. 4 – Pubblicità dell'esigenza di acquisire prestazioni professionali**

1. Entro il primo marzo di ogni anno, nel caso le previsioni programmatiche lo richiedano, il responsabile dell'area competente pubblica all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi l'elenco delle prestazioni professionali occorrenti per l'esercizio in corso, e ne dà comunicazione ai Collegi ed agli Ordini professionali interessati della Provincia o Regione di appartenenza. Tale forma di pubblicità è adottata per garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. Salvo i casi di indifferibilità ed urgenza debitamente attestate dal responsabile dell'area competente, nei casi in cui non è stata pubblicizzata l'esigenza di acquisire la singola tipologia di prestazione, ai sensi dell'art. 62 comma 1 del DPR n. 554/99 dovrà essere data pubblicità di tale esigenza come descritto al comma precedente.

## **CAPO III ELENCHI DEI PROFESSIONISTI**

### **Art. 5 – Istituzione degli Elenchi dei professionisti**

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è istituito l'elenco dei professionisti, nel quale possono essere iscritti tutti i soggetti di cui all'art. 3 lettera a) - b) - c) e d) che ne abbiano fatto richiesta come successivamente specificato all'art. 6.

2. Tale elenco è suddiviso per tipologia di prestazione e specializzazione professionale.

### **Art. 6 – Iscrizione negli Elenchi dei professionisti**

1. L'iscrizione ha luogo, in appositi moduli predisposti dall'Amministrazione, su domanda del soggetto interessato. Alla richiesta deve essere unita la seguente documentazione:

1) certificato penale generale;

2) certificati dei carichi penali pendenti presso gli uffici giudiziari di residenza;

3) dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15/1968, di insussistenza di carichi penali pendenti presso gli uffici giudiziari di tutto il territorio della Repubblica, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla legislazione antimafia vigente;

- 4) certificato di iscrizione all'albo professionale;
  - 5) attestato di studio e di esperienza per le professioni che non richiedano iscrizioni ad appositi albi;
  - 6) curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con la indicazione delle specializzazioni e delle personali attitudini;
2. In luogo dei certificati si potrà presentare dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge contenente tutti i dati richiesti dal presente articolo.
3. La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento, nonché l'indicazione a quale od a quali elenchi il soggetto intende iscriversi.
4. L'amministrazione può sempre procedere d'ufficio per effettuare controlli a campione a norma di legge su tutte le dichiarazioni rese.
5. L'iscrizione negli elenchi od il suo diniego è disposta con proprio atto dal responsabile dell'Area competente.
6. L'iscrizione negli elenchi avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I soggetti di cui all'art. 3 lettera a), b), c) e d) potranno presentare annualmente gli aggiornamenti dei loro curricula. Gli aggiornamenti dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale entro il 31 marzo di ogni anno.
7. L'aggiornamento dell'elenco dei professionisti avviene a cadenza annuale con atto del responsabile dell'area competente. L'atto di aggiornamento dovrà essere adottato entro il 30 aprile e non prima del 31 marzo.
8. L'iscrizione negli elenchi dei professionisti, seppur rinnovabile, ha durata di anni tre a decorrere dalla data di assunzione dell'atto di approvazione o aggiornamento degli elenchi stessi.

#### **Art. 7 - Requisiti per l'iscrizione negli Elenchi dei professionisti**

1. Possono essere iscritti negli elenchi di professionisti:
  - a) i professionisti singoli con almeno tre anni di iscrizione negli albi professionali;
  - b) i professionisti associati con almeno un professionista con anzianità di iscrizione di almeno tre anni;
  - c) le società di ingegneria e architettura che abbiano un direttore tecnico con abilitazione all'esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto al relativo albo professionale;
  - d) i raggruppamenti temporanei dei soggetti precedenti con il capogruppo che abbia rispettivamente i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
2. Non possono essere iscritti i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12 del D.Lgs. 157/1997 e successive modifiche e integrazioni; nonché coloro che si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione.
3. Non possono essere iscritti professionisti singoli od associati che facciano parte di altri soggetti di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3, che hanno inoltrato richiesta di iscrizione. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione dall'iscrizione o la cancellazione dagli elenchi di entrambi i soggetti.

#### **Art. 8 - Cancellazione dagli Elenchi dei professionisti**

1. Il responsabile dell'area competente dispone la cancellazione dagli elenchi dei professionisti dei soggetti che:

- a) abbiano perso i requisiti per la iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

La cancellazione dagli elenchi dei professionisti avviene automaticamente trascorsi tre anni dall'iscrizione o dall'aggiornamento della propria posizione negli elenchi stessi, se il soggetto iscritto non rinnova l'iscrizione.

## **CAPO IV AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

### **Art. 9 - Selezione dei soggetti**

1. L'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, all'urbanistica ed alla paesaggistica, ai servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, qualora ricorre una delle situazioni previste all'art. 2 (Legge n. 109/94 art. 17 comma 4), avviene mediante una selezione dei soggetti iscritti negli elenchi dei professionisti di cui al Capo II del presente regolamento. Si procede all'affidamento a soggetti non iscritti negli elenchi, esclusivamente quando non esiste nell'elenco alcuna professionalità che l'incarico richiede.

2. La selezione dei soggetti iscritti negli elenchi dei professionisti avviene a cura del responsabile dell'area competente tenendo conto:

1. dell'attitudine, dell'esperienza e della capacità professionale risultanti dal curriculum;
2. dei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
3. della formazione culturale e professionale in relazione all'incarico da affidare;
4. del principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco;
5. della necessità di evitare, di norma, il cumulo degli incarichi;
6. delle eventuali prestazioni precedentemente prestate all'Ente;
7. dell'ordine di iscrizione nell'elenco.

3. La motivazione della selezione del soggetto o dei soggetti dovrà essere allegata al provvedimento di affidamento dell'incarico.

### **Art. 10 - Giovani professionisti**

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati "Giovani professionisti", i professionisti singoli di cui alla lettera a) dell'art. 3, che abbiano iscrizione al relativo Albo professionale da meno di cinque anni.

2. L'Amministrazione tutela e favorisce l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro. A tal fine sono riservate in via preferenziale a tali figure gli affidamenti di incarichi professionali di

importo fino a diecimila euro che si ritengano adatte per impegno e caratteristiche ad un professionista in via di formazione.

3. Potrà inoltre essere considerato titolo di merito nell'affidamento di incarichi di importo superiore a diecimila euro la presenza, in un'associazione di professionisti, in una società di professionisti, in una società di ingegneria o architettura od in un'associazione temporanea dei precedenti soggetti, di un giovane professionista che dovrà partecipare all'elaborazione dei progetti e risultare firmatario dei medesimi.

#### **Art. 11 - Affidamento degli incarichi**

1. L'affidamento degli incarichi professionali di cui al presente regolamento vengono affidati mediante provvedimento del responsabile dell'area competente tenuto conto della selezione dei soggetti di cui all'art. 9. Il provvedimento di affidamento completo di ogni allegato, per garantire le forme di pubblicità di cui all'art. 62 del DPR n. 554/99, dovrà essere reso noto per iscritto all'assessore del ramo competente e dovrà essere pubblicato per estratto all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

2. L'affidamento di un incarico professionale potrà essere conferito mediante l'atto di costituzione del Nucleo di progettazione/pianificazione di cui all'art. 24 del regolamento comunale per la ripartizione del fondo destinato agli incentivi per la progettazione e la pianificazione, qualora si attuano le forme di coordinamento e di collaborazione fra il personale dipendente e gli incaricati esterni di cui all'art. 2 del presente regolamento.

#### **Art. 12 - Registro degli incarichi professionali**

1. E' istituito altresì il Registro degli incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione suddiviso per sezione professionale.

2. In esso dovranno essere indicati i seguenti dati:

- generalità del/i professionista/i;
- sezione di iscrizione;
- oggetto e durata dell'incarico;
- soggetto che ha emanato il provvedimento di incarico;
- importo del compenso preventivato e importo effettivamente liquidato al/i professionista/i;
- riferimento ad eventuale Nucleo di progettazione/pianificazione.

### **CAPO V CORRISPETTIVI E DISCIPLINA DEI RAPPORTI**

#### **Art. 13 – Calcolo del corrispettivo attinente alla prestazione professionale**

1. Il calcolo del corrispettivo relativo agli incarichi professionali è determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti per tipologia di prestazione e professionalità. Laddove queste stabiliscono un minimo ed un massimo per scaglioni di valore si applica la tariffa minima.

2. Per i corrispettivi relativi agli incarichi professionali di cui al presente regolamento si applicano le riduzioni massime previste per le prestazioni rese in favore dello Stato e degli altri Enti pubblici.
3. Sono fatti salvi gli incrementi percentuali per incarico parziale.
4. L'incremento per il rimborso delle spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, stabilito dalle vigenti tariffe professionali, dovrà essere conteggiato con il valore percentuale minimo.

#### **Art. 14 – Convenzioni**

1. Gli incarichi professionali di cui al presente regolamento devono essere regolati da convenzioni o disciplinari.
2. Ogni incarico deve essere attribuito per singolo oggetto. Non possono essere affidati incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche.
3. Le convenzioni o disciplinari per i singoli incarichi, da approvare insieme ai relativi provvedimenti, devono precisamente determinare l'oggetto, i tempi di esecuzione dell'incarico, l'entità od i criteri di determinazione e le modalità di pagamento del corrispettivo.
4. Devono prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.
5. L'oggetto dell'incarico deve necessariamente includere le prestazioni e le forniture richieste quali presupposto ed a corredo degli atti amministrativi conclusivi.
6. Nelle convenzioni gli incaricati devono dichiarare la permanenza dei requisiti per la iscrizione negli elenchi.

### **CAPO VI NORME FINALI**

#### **Art. 15 – Diritto di accesso agli atti**

1. Come previsto dalla normativa Statale e regionale vigente in materia, chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento Amministrativo e prenderne visione nei modi stabiliti dalla legge e dal relativo regolamento comunale. Il responsabile del procedimento risponde del corretto svolgimento delle varie fasi nella realizzazione dell'incarico conferito.
2. In rispetto ai principi generali enunciati all'art. 1, il Registro degli incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione sarà depositato presso la Segreteria Comunale a libera visione degli interessati.

#### **Art. 16 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.



### **Art. 17 – Norme transitorie e finali**

1. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali precedenti, in contrasto ed in difetto rispetto alle norme contenute nel presente regolamento.
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutti i procedimenti relativi ad affidamento di incarico professionale regolati dal presente regolamento successivi alla data di entrata in vigore.
3. Per tutto quanto non specificato e/o dettagliato nel presente regolamento si rimanda alla normativa statale e regionale vigente in materia.